

Ai gentili clienti
Loro sedi

Tasso di interesse legale al 0,2% dal 01.01.2016: effetti ai fini fiscali e contributivi

Premessa

L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'Economia e delle Finanze) **la possibilità di modificare annualmente**, entro il 15 dicembre, la **misura del tasso di interesse legale, tenendo conto:**

- del **rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato** di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi;
- del **tasso di inflazione**.

OSSERVA

Condizione necessaria perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è **che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce** (es: entro il 15 Dicembre 2015, se il tasso entra in vigore dal 2016). Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, **questo rimane invariato per l'anno successivo**.

Ebbene, in attuazione alla suddetta disposizione, è stato **aggiornato** con il **decreto del 11 dicembre 2015** firmato dal ministro dell'Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, **il tasso percentuale di interessi**. Secondo quanto previsto

dal suddetto decreto, **la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d'anno è sceso allo 0,2 %, con decorrenza dal 01 gennaio 2016.**

0,5%

0,2%

E' bene ricordare che, nel corso degli ultimi anni **la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche:**

TASSO DI INTERESSE LEGALE		
TASSO LEGALE MISURA	DECORRENZA	PROVVEDIMENTO
0,2%	<u>Decorrenza dal 01.01.2016</u>	DM 11.12.2015 (G.U. 15.12.2015 n. 291)
0,5%	<u>Decorrenza dal 01.01.2015</u>	DM 11.12.2014 (G.U. 15.12.2014 n. 292)
1%	<u>Decorrenza dal 01.01.2014</u>	DM 12.12.2013 (G.U. 13.12.2013 n. 292)
2,5%	<u>Decorrenza al 01.01.2012</u>	D.M. 12.12.2011 (G.U. 291 15.12.11)
1,5%	<u>Decorrenza dal 01.01.2011</u>	D.M. 07.12.2010 (G.U. 292 15.12.10)
1%	<u>Decorrenza dal 01.01.2010</u>	D.M. 04.12.2009 (G.U. 291 15.12.09)
3%	<u>Dal 01.01.2008 al 31.12.2009</u>	D.M. 12.12.2007 (G.U. 291 15.12.07)
2,5%	<u>Dal 01.01.2004 al 31.12.2007</u>	D.M. 1° dicembre 2003
3%	<u>Dal 01.01.2002 al 31.12.2003</u>	D.M. 11 dicembre 2001
3,5%	<u>Dal 01.01.2001 al 31.12.2001</u>	D.M. 11 dicembre 2000
2,5%	<u>Dal 01.01.1999 al 31.12.2000</u>	D.M. 10 dicembre 1998
5%	<u>Dal 01.01.1997 al 31.12.1998</u>	Legge 662/1996
10%	<u>Dal 16.12.1990 al</u>	Legge 353/1990

	31.12.1996	
5%	Dal 21.04 1942 al 15.12.1990	Codice Civile

Come vedremo meglio nel prosieguo, la variazione del tasso legale **ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive.**

Effetti fiscali: effetti sul ravvedimento operoso

La nuova misura del tasso d'interesse ha riflessi sulla **determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso**, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997, istituito che consente, al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione.

OSSERVA

L'istituto in esame consente di versare contestualmente:

- il **tributo o l'eventuale differenza** (se dovuti);
- la **sanzione ridotta**;
- gli **interessi moratori calcolati al tasso legale** con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l'adempimento e fino al giorno che tale adempimento è realmente effettuato.

Ciò comporta che **i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2016 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2015** dovranno calcolare e poi sommare fra loro:

- **gli interessi calcolati al tasso legale del 0,5%** per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2015;
- **gli interessi calcolati al tasso legale del 0,2%** per il periodo che va dal 01° Gennaio 2016 alla data di regolarizzazione della violazione.

Resta fermo che, **per le violazioni intervenute dal 1° gennaio 2016 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell'1%.**

ESEMPIO

Il ravvedimento operoso **dell'omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES** o IRAP, scaduto il 30.11.2015, che **verrà effettuato il 10.2.2016**, comporta l'applicazione del tasso legale:

- **dello 0,5%**, per il **periodo 1.12.2015 - 31.12.2015**;

- **dello 0,2%**, per il **periodo 1.1.2016 - 10.2.2016**.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all'adesione ad istituti deflativi del contenzioso

La riduzione allo 0,2% del tasso di interesse legale **rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:**

- **adesione agli inviti al contraddittorio**, ai sensi dell'art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- **adesione ai processi verbali di constatazione**, ai sensi dell'art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- **accertamento con adesione**, ai sensi dell'art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione;
- **acquiescenza all'accertamento**, ai sensi dell'art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
- **conciliazione giudiziale**, ai sensi dell'art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.

In relazione **all'accertamento con adesione**, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 (§ 2.16) ha precisato che **la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all'anno in cui viene perfezionato l'atto di adesione**, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

ESEMPIO

Pertanto, ad esempio, **in caso di atto di adesione perfezionato nel 2015 il cui pagamento viene rateizzato**, sulle rate successive alla prima **continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,5% in vigore nel 2015**, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio **deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati**.

Modifica tasso legale: casi particolari	
Misura degli interessi non computati per iscritto	La nuova misura dello 0,5% del tasso legale RILEVA anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: → ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR); → agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d'impresa (art. 89 co. 5 del TUIR).
Rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni	La riduzione del tasso legale allo 0,5% NON RILEVA invece in relazione alla rateizzazione dell'imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e dei terreni , ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Novità della riforma della riscossione delle imposte

Quanto rilevato in precedenza potrebbe **dover essere rivisto alla luce delle novità apportate all'art. 8 del DLgs. 218/97 dal DLgs. 24.9.2015 n. 159**, con il quale è stato riformato il sistema di riscossione delle imposte. Infatti, relativamente **alle rate da accertamento con adesione ed acquiescenza successive alla prima vi è ora un generico riferimento agli "interessi"**, e non più agli "interessi legali". Per questa ragione, **non può essere escluso che**, in futuro, anche sulle rate posteriori alla prima **debbono essere conteggiati non gli interessi legali ma quelli**, ben più onerosi, previsti, attualmente, **dall'art. 6 del DM 21.5.2009** (al tasso del 3,5% annuo).

ESEMPIO

Si sottolinea, peraltro, che la **nuova formulazione dell'art. 8 del DLgs. 218/97 non opera con riferimento alle adesioni e alle acquiescenze già perfezionate al 22.10.2015** (art. 15 co. 3 del DLgs. 159/2015).

Effetti ai fini contributivi

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, **le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale**, quindi allo 0,2% dall'1.1.2016, in caso di:

- **oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali** o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo;
- **fatto doloso di terzi**, denunciato all'autorità giudiziaria;
- **crisi**, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;
- **aziende agricole colpite da eventi eccezionali**;
- **aziende sottoposte a procedure concorsuali**;
- **enti non economici e di enti**, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

ESEMPIO

La **nuova misura minima della sanzione**, pari allo 0,2%, si **applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall'1.1.2016**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO